

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 971

Disposizioni per favorire il diritto di voto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica e nel Regno Unito

28/04/2024 - 06:23

Indice

1. DDL S. 971 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 971	4

1. DDL S. 971 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 971

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 971

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CRISANTI , RANDO , CAMUSSO , VERINI , ROJC , D'ELIA , FURLAN , NICITA , TAJANI , FINA , MALPEZZI , GIACOBBE e LA MARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2023

Disposizioni per favorire il diritto di voto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica e nel Regno Unito

Onorevoli Senatori. - Il voto all'estero per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è regolato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483. A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le quali l'esercizio del diritto di voto nello Stato di residenza è sempre consentito, per quel che riguarda le elezioni del Parlamento europeo tale facoltà è riconosciuta unicamente ai connazionali residenti in un Paese membro dell'Unione europea e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Tale ultima facoltà è stata introdotta nel nostro ordinamento dal richiamato decreto-legge n. 408 del 1994, adottato per dare attuazione alla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Tale direttiva, volta ad assicurare la più ampia partecipazione alle elezioni per il Parlamento europeo, consentendo ai cittadini europei residenti in altro Stato membro di optare per la partecipazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di residenza ovvero di esercitare il diritto di voto - *in loco* - per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di cui sono cittadini, non pregiudica la possibilità per il singolo Stato membro di estendere ulteriormente tale ultima facoltà anche ad altre categorie di cittadini residenti all'estero.

In tal senso depone esplicitamente l'articolo 1, paragrafo 2, della richiamata direttiva, a mente del quale: « Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale ».

Ad oggi, il nostro ordinamento consente la partecipazione al voto dall'estero - per le elezioni europee - ai soli cittadini residenti in altro Stato membro dell'Unione. Tale limitazione, seppur legata alla peculiare natura del voto per le elezioni europee - in relazione al quale l'effettiva partecipazione politica ben può legarsi al radicamento nel territorio dell'Unione - ha visto indebolire, negli ultimi anni, la propria giustificazione. Da un lato, infatti, è progressivamente aumentato il numero di cittadini italiani residenti in Stati che, seppur non appartenenti all'Unione europea, si collocano nello spazio geografico europeo e con l'Unione hanno stretti rapporti di cooperazione, come nel caso della Confederazione Elvetica. Dall'altro, l'impatto della decisione del Regno Unito di abbandonare l'Unione europea si è riversato molto negativamente tanto sui cittadini italiani già residenti nel Paese, quanto su coloro che hanno deciso di trasferirvisi successivamente. Particolarmente inciso, in quest'ultimo caso, è stato anche - ma ovviamente non soltanto - il diritto di voto alle elezioni europee.

Le più recenti statistiche mostrano che la Confederazione Elvetica e il Regno Unito sono i due Stati europei - non appartenenti all'Unione - con il maggior numero di italiani residenti. Come rivelano le

elaborazioni ISTAT che aggregano, al 31 dicembre 2021, i dati ricavati dall'AIRE, Confederazione Elvetica e Regno Unito occupano, rispettivamente, il terzo e il sesto posto (rispettivamente con 684.320 e 439.411 cittadini italiani residenti) e sono gli unici Stati europei non membri dell'Unione a comparire in tale elenco. Degli altri quattro Stati (su sei), due si collocano in America del Sud (Argentina e Brasile) e due nell'Unione europea (Germania e Francia).

Nei due casi richiamati - Confederazione Elvetica e Regno Unito - sussiste pertanto una situazione molto peculiare, derivante dall'elevata presenza di cittadini italiani residenti e dalla collocazione di entrambi i Paesi nello spazio geografico europeo. Con specifico riferimento al Regno Unito, inoltre, occorre ricordare che - fino al 2016 - i cittadini italiani ivi residenti hanno potuto esercitare *in loco* il proprio diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e si sono trovati successivamente privi di tale facoltà, a causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione. Ciò non ha peraltro indebolito la tendenza di molti nostri connazionali a trasferirsi nel Regno Unito, come dimostrano i dati in costante aumento.

Alla luce dell'eccezionalità della situazione, come descritta, il presente disegno di legge intende ripristinare la facoltà dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito di esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni europee senza dover uscire dal Paese ed estendere tale facoltà anche ai numerosissimi cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica. Se è infatti vero che il connazionale può recarsi in Italia per votare presso il comune di iscrizione elettorale, va rilevato che ciò non è spesso possibile.

L'intervento proposto mira pertanto a favorire l'effettiva e più ampia partecipazione popolare alla vita politica dell'Italia e dell'Unione europea, garantendo e agevolando il diritto di voto, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 48, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 disciplina l'esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica e nel Regno Unito disponendo che - a decorrere dalle elezioni europee del 2024 - a tali categorie di cittadini si applichino le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, vale a dire il complesso normativo che già regola l'esercizio del voto per le elezioni europee per i cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, consentendo loro di votare presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, disponendo che agli oneri - quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 (e successivamente da rifinanziare, se necessario, in occasione dello svolgimento delle elezioni europee) - si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica e nel Regno Unito)

1. A decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, si applicano anche ai cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica e nel Regno Unito, iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.